

## **Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 795/2020/EIS contro la Commissione europea concernente la presunta errata chiusura di una denuncia per infrazione nei confronti dell'Italia riguardante la responsabilità dello Stato in caso di violazione del diritto dell'UE**

Decisione

**Caso 795/2020/EIS - Aperto(a) il 28/05/2020 - Decisione del 28/05/2020 - Istituzione coinvolta** Commissione europea ( Cattiva amministrazione non riscontrata ) |

Egregio Sig. X,

In data 9 maggio 2020, Lei ha presentato una denuncia alla Mediatrice europea contro la Commissione europea in merito alla questione di cui sopra.

Nella Sua denuncia, Lei non concorda con l'analisi della Commissione riguardo alla conformità della legge di riforma 18/2015 rispetto alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla responsabilità civile dello Stato in caso di violazione del diritto dell'Unione da parte di un loro organo giurisdizionale di ultimo grado. In particolare, Lei denuncia che la Commissione non ha interpretato correttamente la legge di riforma e che ha ignorato i dati statistici da Lei forniti sull'applicazione della legge. Pertanto, ritiene che la Commissione non abbia condotto un'analisi approfondita e appropriata degli elementi della Sua denuncia.

Dopo un'attenta analisi delle informazioni da Lei fornite nella Sua denuncia, abbiamo deciso di chiudere l'indagine con la conclusione riportata di seguito:

**Le informazioni e prove fornite nella denuncia non costituiscono motivi per concludere che la Commissione abbia commesso un atto di cattiva amministrazione.**

Per quanto riguarda gli aspetti sostanziali delle denunce per infrazione, in conformità con la giurisprudenza dell'Unione, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per decidere se e quando avviare una procedura di infrazione [\[1\] \[Link\]](#). A questo proposito, i cittadini non fanno parte della procedura e non possono chiedere alla Commissione di adottare una posizione specifica in merito alle loro denunce per infrazione [\[2\] \[Link\]](#). Il ruolo del Mediatore concernente gli aspetti sostanziali delle denunce per infrazione è quindi limitato alla verifica dell'assenza di errori od omissioni **manifesti** da parte della Commissione.



Nonostante possiamo constatare il Suo disaccordo con l'interpretazione giuridica di alcune delle disposizioni della legge di riforma da parte della Commissione, Lei non ha tuttavia presentato alcun elemento che metterebbe in dubbio la ragionevolezza della posizione della Commissione. Purtroppo, un disaccordo *in se* tra Lei e la Commissione sull'interpretazione della legge non può costituire un'interpretazione **manifestamente erronea** della legge da parte della Commissione.

Inoltre, il fatto che la Commissione non ha espresso un parere sui dati statistici da Lei presentati non significa che la Commissione abbia " *ignorato* " la Sua documentazione. Infatti, la Commissione non è obbligata a rispondere a tutte le questioni o gli argomenti sollevati sulla presunta infrazione. Piuttosto, è sufficiente che la Commissione spieghi i motivi per i quali ha adottato la sua posizione, come ha fatto in questo caso.

Benché comprenda il Suo disappunto per l'esito della Sua denuncia, ci auguriamo che Lei possa capire che il Mediatore europeo può agire soltanto nel rispetto della legislazione che ne disciplina il suo mandato [3] .

Distinti saluti.

Marta Hirsch-Ziembińska Capa dell'Unità 1 - Indagini e TIC

Strasburgo, 28/05/2020

[1] [\[Link\]](#) Sentenza della Corte nella causa 247/87 *Starfruit c Commissione* , ECLI:EU:C:1989:58, paragrafo 11.

[2] [\[Link\]](#) Sentenza del Tribunale di Primo Grado nella causa T-571/93 *Lefebvre e altri c Commissione* , ECLI:EU:T:1995:163, paragrafo 60.

[3] [\[Link\]](#) Informazioni complete sulla procedura e i diritti relativi alle denunce sono pubblicati sul

<https://www.ombudsman.europa.eu/it/document/70707> [\[Link\]](#).